

**INTERVENTI IN FAVORE DELLA PREVENZIONE E AVVIO AL
RICICLAGGIO DEI BENI DUREVOLI DISMESSI - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE E ELETTRONICHE**

Premesso che

- secondo il Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", per perseguire gli obiettivi delle politiche ambientali anche ambiziosi per produrre miglioramenti in modo rapido ed efficiente, gli Stati devono essere incoraggiati ad utilizzare metodi di governo (governance) anche alternativi alla normativa tradizionale, quali gli accordi volontari;
- secondo il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Il Programma auspica inoltre, fra l'altro, la riduzione dello spreco di risorse naturali e la prevenzione dell'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti;
- il Parlamento europeo nella Risoluzione del 14 novembre 1996 ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti;
- il Consiglio UE nella Risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva comunitaria approvata il 13 ottobre 2002 e specificamente rivolta alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ;
- il 1 gennaio 2002 con Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, è entrato in vigore il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti che modifica la classificazione dei rifiuti sinora vigente;

Visto che

- il decreto legislativo 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il decreto legislativo 22/97 ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione al loro recupero, riciclaggio e la riduzione del ricorso al deposito in discarica;
- il decreto legislativo 22/97 inoltre, prevede all'art. 4 comma 4 che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, ed il ricorso a strumenti economici;
- il decreto legislativo 22/97 all'art. 44 identifica, in sede di prima applicazione, quali beni durevoli:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria;
- il decreto legislativo 22/97 prevede - all'art. 44 - quanto segue:
 - i beni durevoli ad uso domestico a fine vita devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene equivalente, ovvero conferiti alle imprese di Igiene Urbana o ad appositi centri di raccolta, a cura del detentore;
 - il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria promuove accordi di programma tra produttori, importatori distributori ed operatori del fine vita per iniziative di prevenzione e per la definizione e l'avvio di in sistema nazionale di raccolta/recupero/smaltimento;
 - accordi di programma possono essere stipulati anche per favorire la restituzione ai rivenditori dei beni durevoli dismessi;
 - sulla base dei suddetti accordi di programma, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli dismessi;
 - in caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, dopo tre anni dall'entrata in vigore del decreto potrà essere disposto un cauzionamento obbligatorio sui beni;

- la legge 549/93, come modificata dalla legge 179/97 prevede:
 - la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
 - obblighi in materia di recupero e smaltimento di prodotti, impianti, beni durevoli contenenti le sostanze lesive;
 - il ricorso a specifici accordi di programma;
 - incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca, anche per l'attuazione di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive;
 - obblighi in tema di etichettature e informazione del consumatore;
- in data 3 ottobre 2001 è stato emanato il decreto relativo le condizioni di recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon e dei clorofluorocarburi nonché le eccezioni al divieto del loro impiego;
- in data 20 settembre 2002 è stato emanato un decreto ministeriale che in attuazione dell'art.5 della L. 549/1993 prevede le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero dalle apparecchiature fuori uso;
- in data 5 febbraio 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente che individua "i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97" e tra questi gli apparecchi domestici, le apparecchiature e i macchinari post - consumo contenenti (punto 5.20) e non contenenti (5.21) sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC;
- con direttiva ministeriale del 9 aprile 2002 sono state date le indicazioni per la trasposizione dei codici CER nei codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Dec. 200/532 e successive modifiche e integrazioni;
- il Ministro dell'Ambiente ha firmato in data 20 novembre 1996 un protocollo di intenti con ANCI e CISPEL-FEDERAMBIENTE per avviare in recupero di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, televisori computer e per favorire l'occupazione, in attuazione della legge 280 del 7 agosto 1997 (lavori di pubblica utilità) e della legge 608 del 28 novembre 1996 (Lavori socialmente utili);
- ANPA ha definito - in accordo con le associazioni dei produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e con le associazioni delle aziende pubbliche e private di gestione dei rifiuti - un documento tecnico di indirizzo per le attività di prevenzione e per le attività di gestione dei beni durevoli dismessi ("linee guida criteri di valutazione dei parametri di efficacia ambientale delle attività di recupero dei beni durevoli dismessi" - maggio 1998);

Considerato che

- la legge regionale 25/98, conformemente al D. Lgs. 22/97 prevede la eventualità di attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti negoziali;
- il Piano regionale dei rifiuti urbani e assimilati prevedeva già a partire dal 1 gennaio 1999 il divieto di conferimento indifferenziato al servizio ordinario di raccolta, dei rifiuti elettrici e elettronici ed, in particolare, che la raccolta dei rifiuti ingombranti fosse effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato, prevedendo forme di recupero delle componenti riutilizzabili;
- sempre per quanto disposto dal Piano regionale, entro il 1 gennaio 1999 dovevano essere attrezzate aree di stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti, compresi i beni durevoli e in tutti i Comuni essere istituito un servizio di raccolta per il ritiro finalizzato alla valorizzazione di tali beni;
- in prima applicazione delle disposizioni previste dalla citata legge regionale e dal Piano regionale, i gestori dei servizi pubblici hanno avviato la realizzazione di servizi di raccolta separata di beni durevoli ed elettronici nonché la realizzazione di infrastrutture al servizio delle RD dei medesimi rifiuti;

Considerato

- l'art. 26 del regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001 n.32/R) che recita:

1. Le Province, nell'ambito e nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elettrici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trattamento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disciplina le procedure da seguire per le operazioni di accettazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dal comma 1 dell'articolo 44 del d. lgs. 22/1997. Sono esclusi da tali procedure i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come definiti dalla lettera m), comma 1, dell'articolo 6 del d.lgs 22/1997.
3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti, nel rispetto

- di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fermo restando altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 44 del d.lgs 22/1997.
4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il recupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trattamento deve prevedere:
 - a) l'intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione;
 - b) l'asportazione di tutte le parti mobili;
 - c) il trattamento completo, previa: la triturazione della carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliuretano; la macinazione del poliuretano; l'aspirazione ed il trattamento dell'aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliuretaniche di coibentazione.
 5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da apparecchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali: computers, stampanti, e simili, deve risultare completo; a tal fine, esso deve comprendere:
 - a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di separare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da avviare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive;
 - b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal cono, l'aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo.
 6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 del d.lgs 22/1997.
 7. Le Province e le Comunità d'Ambito di cui all'articolo 23 della l.r. 25/1998, in conformità con quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", e successive modifiche, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivenditori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione degli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
- che in data 16.07.2002 è stato pubblicato il bando sui quotidiani "La Nazione" e "La Repubblica" contenente l'avviso degli accordi volontari suddetti, pubblicandone i contenuti e le risorse finanziarie disponibili come da scheda n. 21 del P.T.A. 2002-2003 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Le parti:

REGIONE TOSCANA
UNIONE DELLE PROVINCE
PROVINCE
ANCI
ARPAT

ARRR
MPS BANCA VERDE SpA
CISPEL TOSCANA
CONSORZIO TOSCANA RICICLA
 AER
 AAMPS
 QUADRIFOGLIO
 ASMIU PRATO
 SAFI
CONFINDUSTRIA TOSCANA,
ANIE
CONFCOMMERCIO TOSCANA, CONFESERCENTI TOSCANA,
CNA TOSCANA, CONFARTIGIANATO TOSCANA, CASA TOSCANA
LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA TOSCANA
ALEER Srl – AGENZIA LUCCHESE ENERGIA RECUPERO RISORSE
TRED LIVORNO
BUSISI ECOLOGIA
PIANIGIANI ROTTAMI
ECOLTECNICA SISTEMI
.....
CONSORZIO AUTODEMOLITORI DELLA TOSCANA
.....
WWF TOSCANA
AMBIENTE E LAVORO (ALT)
LEGAMBIENTE TOSCANA
ITALIA NOSTRA
AMICI DELLA TERRA
LIPU
CAI
.....

Concordano

di anticipare su base volontaria l'applicazione di alcuni degli impegni previsti dalla Direttiva UE in materia di gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e rendere operativo l'art. 26 del regolamento regionale anche disciplinando, nell'ambito del territorio regionale e in attesa che venga definito un accordo di livello nazionale, le condizioni agevolate per il conferimento in appositi centri di raccolta ai fini dell'avvio a successivo recupero delle tipologie di beni durevoli dismessi indicati all'art.44 del D. Lgs. 22/97.

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi, le parti sottoscrivono il presente accordo volontario/*protocollo* di intesa.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica, relativamente ai beni durevoli esclusivamente di uso domestico di cui all'art. 44 del D. Lgs. 22/97 e identificati con i relativi codici secondo la Decisione UE 532/2002, nell'ambito del territorio della Regione Toscana, prevedendo una prima fase sperimentale della durata di un anno nelle aree di *Firenze, Prato e Livorno*, secondo le modalità organizzative riportate in suballegato 1.

ART.2 IMPEGNI DELLE PARTI

1) CONFCOMMERCIO TOSCANA, CONFESERCENTI TOSCANA e LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA TOSCANA, CNA TOSCANA, CONFARTIGIANATO TOSCANA, CASA TOSCANA nonché altri soggetti sottoscrittori della media e grande distribuzione si impegnano a comunicare alla Provincia competente i dati anagrafici degli esercizi loro associati aderenti al presente accordo, specificando l'**eventuale** area di raccolta che renderanno disponibile al conferimento e deposito dei beni durevoli dismessi, ritirati al momento dell'acquisto di beni equivalenti.

Per esercizi aderenti al presente accordo si intendono gli esercizi commerciali di rivendita di beni durevoli di cui all'art.44 e gli esercizi artigianali di riparazione e commercio di beni durevoli di cui all'art.44, limitatamente ai beni oggetto della relativa attività commerciale che, all'atto dell'acquisto di beni equivalenti e fino al momento del successivo conferimento alle stazioni/piattaforme ecologiche siano conservati in condizioni di integrità.

Inoltre, i soggetti di cui sopra si impegnano per gli stessi esercizi a:

- raccogliere o ritirare in caso di consegna a domicilio i beni durevoli dismessi - senza oneri a carico del consumatore - nel caso di contestuale acquisto da parte del consumatore di nuove apparecchiature di tipologia e quantità equivalente;
- laddove possibile, accumulare presso i propri esercizi o presso i propri centri di distribuzione merci i beni durevoli dismessi
- in tale ipotesi, si impegnano a annotare su apposito registro (fac simile in suballegato 2), non vidimato dall'ufficio del registro: le quantità di beni durevoli dismessi giornalmente ritirati dai consumatori, distinti per tipologia di bene e di Comune di provenienza, corredata con l'indicazione del codice relativo alla bolla di trasporto cui il bene ritirato si riferisce e mantenuta in allegato al registro stesso; l'indicazione delle stazioni/piattaforme ecologiche ove i rifiuti stessi vengono conferiti a cura del rivenditore stesso. Tale registro viene tenuto a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo sull'attuazione degli impegni previsti dal presente accordo;
- a trasportare presso le proprie aree di raccolta o direttamente alle stazioni/piattaforme ecologiche indicate in suballegato 3, i beni dismessi raccolti e ritirati senza alcun altro documento di trasporto se non la bolla di vendita che attesti la provenienza del bene stesso;
- tali previsioni valgono altresì per i soggetti terzi trasportatori di cui i rivenditori sottoscrittori del presente accordo si serviranno, limitatamente ai beni oggetto del presente accordo e sempre che ciò risulti chiaramente

specificato nella convenzione intercorrente tra i rivenditori e i trasportatori autorizzati per il trasporto di rifiuti;

- nel caso di trasporto successivo e/o non contestuale dalle singole aree di raccolta fino alle stazioni/piattaforme ecologiche occorrerà rivolgersi a soggetti muniti delle necessarie iscrizioni all'Albo dei gestori di rifiuti.

2) I GESTORI PUBBLICI si impegnano:

- a accogliere *previo accordo con i rivenditori* su tempi e modalità del servizio, i beni durevoli dismessi conferiti direttamente o da trasportatori autorizzati e dagli stessi incaricati, e/o a ritirare i beni durevoli dismessi detenuti presso gli esercizi dei rivenditori e/o presso i centri di distribuzione;
- a realizzare e a gestire le stazioni/piattaforme ecologiche per la raccolta dei beni durevoli dismessi ovvero ad utilizzare, in caso di impossibilità di disporre di stazioni/piattaforme ecologiche gestite direttamente, strutture anche private munite delle caratteristiche e autorizzazioni necessarie (es.: autorottamatori, laddove specificamente autorizzati) e in grado di offrire le opportune garanzie di una corretta gestione dei beni durevoli secondo i criteri riportati nelle linee guida di cui al documento ANPA "linee guida e criteri di valutazione dei parametri di efficacia ambientale delle attività di recupero dei beni durevoli dismessi" (maggio 1998) per quanto attiene in prima istanza le fasi di raccolta e trasporto;
- a definire convenzioni con i soggetti gestori degli impianti di recupero finale che garantiscano la corretta gestione dei beni durevoli dismessi;
- ad applicare le linee guida di cui al documento ANPA di sopra citato e riportato in allegato;
- il gestore conserva presso di sé, in sostituzione del formulario di trasporto, copia della bolla di accompagnamento del bene consegnato;

3) I RECUPERATORI PRIVATI si impegnano a:

- rispettare con rigore il decreto del Presidente della G.R.T.n.32/R -2001 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";
- stipulare, nei casi in cui nei loro impianti venga svolta la sola fase del pretrattamento, convenzioni con le piattaforme di trattamento finale, allo scopo di garantire il completamento del corretto ciclo di recupero dei beni durevoli;
- adottare volontariamente le "Linee guida e criteri di valutazione dei parametri di efficacia ambientale delle attività di recupero dei beni durevoli dismessi" dell'ANPA, che costituiscono parte integrante del presente accordo, al fine di minimizzare durante i trattamenti gli effetti negativi sull'ambiente e di massimizzare il riciclo e il rimpiego dei materiali e di energia;
- attuare norme di comportamento atte a garantire le condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del recupero e dello smaltimento nel rispetto delle

norme che regolano i processi di trattamento ed in particolare dell'art.26 del decreto del Presidente della G.R.T. n. 32/R – 2001 citato;

4) ARPAT si impegna a:

- favorire la diffusione dell'accordo;
- rispettarne i termini in fase di controllo;
- in considerazione della particolare natura delle sostanze presenti nei materiali oggetto dell'accordo, ARPAT, nell'ambito delle attività del comitato di controllo, contribuisce a definire indicatori specifici per la verifica dell'ottimale gestione ambientale del recupero dei beni durevoli dismessi.

**ART.3
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE**

Considerata

- la opportunità di agevolare il deposito temporaneo dei beni durevoli dismessi presso i rivenditori aderenti al presente accordo;
- la opportunità di agevolare le attività di vigilanza e controllo sull'attuazione degli impegni previsti dal presente accordo;
- la configurabilità dell'attività di stoccaggio come attività di deposito temporaneo di rifiuti, di cui all' art. 6 lett. m) del D. Lgs. 22/97.

Sono ritenute applicabili le seguenti procedure semplificate:

- i rivenditori aderenti al presente accordo, che ritirano i beni durevoli dismessi per accumularli presso le proprie aree di raccolta o per conferirli direttamente alle stazioni/piattaforme ecologiche autorizzate, sono esentati dalla preventiva autorizzazione, di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs.22/97, dalla comunicazione di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs.22/97, dalla tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico, di cui all' art. 12 del D. Lgs. 22/97, dalla comunicazione annuale al catasto, di cui all'art. 11 del D. Lgs. 22/97, limitatamente al periodo di validità del presente accordo e relativamente ai beni durevoli dismessi, di cui all'art.44;
- i rivenditori aderenti al presente accordo, che ritirano i beni durevoli destinati a dismissione e effettivamente avviati al ciclo di gestione previsto dal presente accordo, si impegnano a annotare giornalmente sull' apposito registro citato in precedenza e il cui fac simile è riportato in suballegato 2;
- i rivenditori aderenti al presente accordo volontario sono inoltre esentati dalla tenuta del formulario di trasporto, che viene sostituito da una copia della bolla di trasporto utilizzato per la consegna a domicilio del bene durevole nuovo in virtù del quale viene ritirato il bene durevole dismesso;
- le esenzioni relative alla tenuta del registro di carico e scarico, comunicazione annuale al catasto, formulario di trasporto si applicano anche ai soggetti terzi trasportatori di cui i rivenditori sottoscrittori del presente accordo si serviranno, limitatamente ai beni oggetto del presente accordo e sempre che ciò risulti chiaramente specificato nella convenzione intercorrente tra i rivenditori e i trasportatori autorizzati per il trasporto di rifiuti, come già in precedenza indicato.

ART. 4
RUOLO DELLA REGIONE TOSCANA

La Regione si impegna a finanziare progetti ed interventi di adeguamento impianti per il riciclaggio dei materiali ottenibili dal disassemblaggio dei RAEE sui seguenti flussi finanziari:

- a) PTTA per l'importo di Euro 110.000;
- b) Docup 2000-2006 per i soggetti pubblici già inseriti in graduatoria approvata con D.D. n. 1681/2002 e successivi e relative procedure di attuazione.

La Regione Toscana si impegna ad avviare e sostenere, anche in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, una campagna di informazione per promuovere la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti dell'opinione pubblica e dei consumatori e degli Enti Locali.

A tal fine si affida alla competenza tecnica dell'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. per la realizzazione delle suddette campagne.

ART. 5
RISORSE E PROGETTI FINANZIABILI

La Regione si impegna ad inserire, come prioritari al finanziamento, i progetti realizzati da soggetti pubblici, contenuti nel "Parco Progetti Gestione Rifiuti" già risultati ammessi e previsti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 1681/2002 e successivi, ove tali progetti risultassero effettivamente cantierabili.

La Regione stanZIA la somma di euro 80.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 per progetti ed interventi di adeguamento impianti per il riciclaggio dei materiali ottenibili dal disassemblaggio dei RAEE, promossi da soggetti privati. Ciò stante, la somma verrà impegnata con decreto dirigenziale, sulla base di progetti presentati dai soggetti firmatari, alla Regione Toscana – Area Rifiuti e Bonifiche, via di Novoli, 26 – 50127 Firenze, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario. La Regione, fino alla concorrenza della somma di euro 80.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;
- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo, per la campagna di informazione finalizzate a promuovere la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti dell'opinione pubblica e dei consumatori e degli Enti Locali., incarica ARRR impegnando una somma di Euro 30.000.

Tale accordo, una volta pubblicato sul B.U.R.T., costituisce procedura ad evidenza pubblica e le risorse disponibili sono riservate ai soggetti sottoscrittori di questo stesso accordo.

Ove, entro 90 giorni, dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario, non pervenissero richieste tali da erogare le somme impegnate come da delibera, la Regione, così come i soggetti cofinanziatori, sono liberi di destinare le risorse ad altri interventi e/o progetti di settore secondo le modalità previste dalla delibera che approva il P.T.T.A.

ART. 6

PROMOZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI PRODOTTI

La Regione, le Province e gli Enti Locali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della Regione, delle Province o dei Comuni, o dalle stesse partecipate, per gli approvvigionamenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per gli usi degli uffici, privilegiano, nei propri appalti di fornitura di beni e servizi, il ricorso a forme di locazione e/o noleggio di apparecchiature in alternativa all'acquisto.

ART. 7

IMPEGNI DELL'ANCI

I Comuni si impegnano ad elaborare e inserire nei propri regolamenti, anche anticipando la trasformazione della TARSU in tariffa, forme di agevolazione e di incentivazione per gli utenti che volontariamente riconsegnano i RAEE di provenienza domestica alle stazioni/piattaforme ecologiche attrezzate. Per incrementare le percentuali di raccolta differenziata e l'effettivo riciclo e reimpiego dei beni durevoli, i Comuni si impegnano, inoltre, a vigilare sulla corretta destinazione finale dei beni durevoli.

ART. 8

IMPEGNI DELL'U.R.P.T. e DELLE PROVINCE TOSCANE

L'Unione Regionale delle Province Toscane, si impegna ad agevolare e favorire la raccolta e il recupero dei beni durevoli anche attraverso un maggiore impegno sul controllo al fine di evitare l'abbandono di tali tipologie di rifiuti e vigilare sul loro corretto recupero finale. Inoltre, l'U.R.P.T. si impegna a dare

idonea diffusione dell'accordo presso tutti i propri associati, al fine di evidenziarne le semplificazioni che lo stesso presenta per i diversi sottoscrittori. Le provincie si impegnano a rendere noto l'elenco degli esercizi aderenti al presente accordo al Comitato tecnico di verifica dell'accordo stesso di cui all'art. 12.

ART. 9

RUOLO DELLA ANIE E DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI

L'Associazione dei produttori, in attesa dell'approvazione della proposta di direttiva e della sottoscrizione al livello nazionale dell'accordo volontario di cui all'art.44 del D. Lgs. 22/97 si impegna ad intervenire nelle apposite sedi istituzionali e associative, per l'affermazione e l'estensione dei principi e delle finalità contenuti nello stesso accordo.

Le Associazioni dei produttori si impegnano, inoltre, a dare la massima diffusione ad ogni provvedimento o iniziativa relativa alla qualità dei prodotti. Così, in particolare, a pubblicizzare le decisioni comunitarie che stabiliscono i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità a specifici prodotti del settore (es.: Dec.UE C(2001)2584 in merito ai personal computer; Dec. UE C (2001) 2596 in merito ai computer portatili; Dec. UE C(2001)2600 in merito alle lavastoviglie) Dec. UE C(2002)256 in merito ai televisori)

ART. 10

MPS BANCA VERDE SpA

Il MPS - Banca Verde, in accordo con le parti che sottoscrivono, si impegna a mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private forme di finanziamento particolarmente competitive sul mercato, finalizzate all'adeguamento e ammodernamento delle attrezzature degli impianti tecnologici e dei processi produttivi. Caratteristiche, modalità e condizioni delle linee di finanziamento sono riportate in suballegato 4.

ART. 11

ADESIONE DI TERZI

La sottoscrizione dell'accordo è aperta a tutti gli operatori del settore interessati che possono aderire mediante apposita domanda rivolta alla Regione, che dovrà contenere elementi utili a dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Per l'adesione successiva all'avvio della fase sperimentale sarà necessaria apposita e esplicita ratifica da parte della Regione.

ART. 12

DURATA DELL'ACCORDO

La fase di sperimentazione del presente accordo è stabilita in 24 mesi e in ogni caso fino alla approvazione di quello di carattere nazionale previsto dall'art. 44 del D. Lgs. 22/97.

ART. 13
COMITATO TECNICO DI VERIFICA

La verifica dei risultati del presente accordo è sottoposta a un Comitato tecnico convocato appositamente e coordinato dalla Regione Toscana.

Il comitato è composto da:

1 membro in rappresentanza della Cispel e del Consorzio Toscana Ricicla

1 membro in rappresentanza delle associazioni di categoria dei rivenditori e commercianti

1 membro in rappresentanza dei Recuperatori

1 membro in rappresentanza delle altre categorie economiche (artigianali e industriali)

1 membro in rappresentanza della Regione e di ARRR

1 membro in rappresentanza di ARPAT

1 membro in rappresentanza dei Comuni e delle Province.

Il Comitato dovrà occuparsi di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento nel perseguire gli obiettivi fissati e dell'elaborazione di una periodica relazione sui risultati conseguiti previsti nel corpo dell'accordo stesso, da inoltrarsi alla Regione ed a tutti i soggetti firmatari.

A tal fine il Comitato si avvale della collaborazione dei soggetti firmatari dell'accordo, raccoglie i dati via via disponibili e tiene sotto controllo le informazioni relative ai flussi, organizzati in appositi indicatori di sintesi condivisi dai firmatari, anche in relazione alle iniziative avviate e realizzate nell'ambito dell'accordo stesso.